

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Modifica del 26 ottobre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2007¹ sugli assegni familiari è modificata come segue:

Art. 7 Figli residenti all'estero
(art.4 cpv. 3 LAFam)

¹ Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali.

^{1bis} Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 16° anno d'età.

² I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS² o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per le persone esercitanti un'attività lucrativa

Art. 10 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.

^{1ter} Dopo un'interruzione giusta il capoverso 1 o 1^{bis} il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.

¹ RS 836.21
² RS 831.10

Art. 10a Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari
(art. 13 cpv. 2^{bis} LAFam)

¹ Il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari nasce il primo giorno del mese in cui inizia l'attività indipendente e si estingue l'ultimo giorno del mese in cui questa cessa.

² Per il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari in caso di interruzioni dell'attività lucrativa o di decesso della persona indipendente si applica per analogia l'articolo 10.

Art. 10b Determinazione del reddito in caso di esercizio di più
attività lucrative
(art. 13 cpv. 3 LAFam)

Se una persona lavora per più datori di lavoro o esercita simultaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente, il reddito determinante risulta dalla somma dei redditi.

Art. 11, rubrica e cpv. 1^{bis} e 2

Cassa di compensazione per assegni familiari competente in
caso di esercizio di più attività lucrative
(art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)

^{1bis} Se una persona esercita simultaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente, la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro è competente a condizione che:

- a. il contratto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato; e
- b. nell'ambito di questo contratto di lavoro sia raggiunto il reddito minimo giusta l'articolo 13 capoverso 3 LAFam.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive sulla determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente per le persone che esercitano saltuariamente o per brevi periodi più attività lucrative indipendenti o dipendenti.

Art. 16 lett. b

Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

- b. le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

Art. 20 cpv. 1 e 2 lett. a e c

¹ Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, dei lavoratori indipendenti e delle persone prive di attività lucrativa.

² I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:

- a. le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti affiliati e i redditi soggetti all'obbligo di contribuzione;
- c. *concerne soltanto il testo francese.*

II

L'ordinanza dell'11 novembre 1952³ sugli assegni familiari nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 3b cpv. 1

¹ Il contadino di condizione indipendente occupato principalmente nell'agricoltura che esercita un'attività accessoria dipendente o indipendente al di fuori dell'agricoltura ha diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall'attività accessoria e gli assegni familiari secondo la LAF.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

² Gli articoli 7 e 10 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

